## CAMERA DEI DEPUTATI DOC. I

## MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE (VIZZINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO (CARLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIRINO POMICINO)

Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto

## APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1º agosto 1990 (v. Stampato Camera n. 5042)

## MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 6 marzo 1991 (v. Stampato Senato n. 2328-B)

## NUOVAMENTE APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 marzo 1991

Onorevoli Membri del Parlamento! — Mi è pervenuta per la promulgazione la legge concernente il « Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto », approvata dal Senato della Repubblica il 1º agosto 1990, dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 6 marzo 1991 e, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica il 27 marzo 1991.

La normativa approvata comporta spese a carattere permanente e, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di bilancio, la legge provvede perciò a quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 1991-1993, nonché l'onere a regime derivante dall'attuazione della normativa stessa. Da tale quantificazione si rileva che la dinamica degli incrementi di organico previsti dalla legge comporta un onere per l'erario che per gli anni 1991, 1992 e 1993 viene valutato rispettivamente in lire 412, 4.800 e 9.050 milioni annui, mentre in progressione verrà a regime, nell'anno 2001, ad attestarsi su lire 130.355 milioni annui.

L'indicazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria ottempera formalmente alle prescrizioni contenute nell'articolo 11quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Tuttavia, atteso che l'onere a regime risulta ben quattordici volte maggiore di quello riferito all'esercizio 1993, ultimo anno di riferimento del vigente bilancio pluriennale, non può non rilevarsi come per tal verso si finisca evidentemente per configurare un sostanziale aggiramento del principio della copertura delle nuove o maggiori spese, sancito dall'articolo 81 della Costituzione. È infatti vero che la normativa sulla contabilità generale dello Stato in materia di bilancio nulla dispone per i casi in cui le leggi portanti spese pluriennali prevedano spese anche per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio pluriennale. Ma è pur vero che deve ritenersi, con ogni verosimiglianza, che ciò discenda dalla constatazione che gli oneri previsti da tali leggi sono ordinariamente ripartiti per quote costanti o decrescenti, o che viene fatto rinvio, per la loro quantificazione, alla legge finanziaria o alla legge di bilancio. Tutto ciò nell'assunto che i mezzi di copertura reperiti per il primo triennio siano acquisiti dal bilancio anche per gli anni successivi e che sia possibile, con riferimento all'andamento delle azioni da compiere, modulare discrezionalmente gli oneri e le risorse di bilancio in maniera diversa da ciò che risulterebbe in base alla semplice proiezione della legislazione vigente per il período coperto dal bilancio triennale.

Nella specie, invece, gli oneri che verrebbero a gravare sugli esercizi finanziari successivi al triennio non solo sono crescenti, e in misura notevole, ma sono anche oneri per i quali, attesa la loro natura di spese di carattere obbligatorio, non è possibile rinviare la determinazione annuale alla legge finanziaria.

D'altra parte, a fronte di un così crescente incremento degli oneri previsti per anni successivi al 1993, la legge ora approvata non ha neppure fissato – come ha invece fatto, con disposizione di carattere innovativo, la recente legge 27 febbraio 1991, n. 59 – il metodo di reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare i maggiori oneri che si realizzeranno già a partire dal 1994.

Né il vigente quadro normativo concernente la gestione delle entrate e delle spese dello Stato offre la sicura prospettiva che – in assenza del reperimento, secondo i modi indicati dall'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, dei mezzi finanziari per coprire i maggiori oneri che, in attuazione della legge in esame, si realizzeranno a partire dal 1994 – le prescrizioni normative che detti maggiori oneri recano non verranno eseguite nella loro integralità. Al contrario, nella specie la legge fissa i tempi degli aumenti di organico, rendendo in tal modo rigida la progressione di aumento degli oneri.

A conferma, infine, che è fortemente avvertita l'esigenza che il rispetto del principio costituzionale relativo alla copertura delle nuove o maggiori spese venga assicurato con riguardo anche agli oneri che superano per durata il bilancio triennale, può rilevarsi che il problema è proprio ora all'attenzione del Parlamento in sede di esame del disegno di legge di modifica alla indicata legge 5 agosto 1978, n. 468. Dal dibattito, che è tuttora in corso, è emerso un orientamento diretto appunto ad ottenere l'espressa previsione che gli oneri per gli anni successivi non possano in ogni caso superare quelli indicati per gli anni del triennio maggiorati del tasso di crescita delle entrate.

Deve dirsi insomma ormai evidente che, ove non si risolva in concreto e in modo efficace il problema della irregolarità della copertura di spesa delle leggi, non si vede come si possa seriamente affrontare globalmente il problema della finanza pubblica.

Alle considerazioni fin qui esposte ritengo opportuno aggiungere anche alcune osservazioni che attengono al merito istituzionale del provvedimento.

Da tempo va acquistando sempre maggiore evidenza l'urgenza e la necessità di dotare il nostro Paese di un efficace servizio di guardia costiera che, con l'utilizzazione combinata e specifica di mezzi aerei e navali, assicuri, a fini economico-sociali, di polizia generale e marittima e di concorso nella difesa nazionale, la protezione del nostro territorio, attraverso la vigilanza e il controllo dei confini marittimi, sia per quanto attiene la zona di interesse economico, sia per quanto più da vicino riguarda il controllo degli accessi autorizzati al territorio dello Stato.

A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi aventi uno sviluppo costiero anche di molto inferiore al nostro, il servizio della guardia costiera è attualmente esercitato da una plura-

lità di servizi militari e di polizia, senza alcuna reale differenziazione di competenze, né funzionale, né territoriale, e senza alcuna forma efficace di coordinamento.

Sicché appare evidente la necessità di affrontare in modo non frammentario il problema dell'esercizio delle funzioni di polizia costiera, al fine di dargli una soluzione complessiva e unitaria.

Sulla base delle considerazioni esposte, con particolare riferimento a quelle relative alla ineludibilità di un rispetto sostanziale del principio della necessità di adeguata copertura delle spese pluriennali e richiamando la diffusa preoccupazione sulle conseguenze di scelte che vadano ad incidere sull'equilibrio degli esercizi futuri, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio al Parlamento per un nuovo esame la legge concernente il « Potenziamentio degli organici del personale militare delle capitanerie di porto », approvata definitivamente il 27 marzo 1991.

Roma, 9 aprile 1991.

**COSSIGA** 

CARLI, Ministro del tesoro.

## Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto

### Art. 1.

1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto è modificato in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

### Art. 2.

- 1. È istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformità alla tabella *B* allegata alla presente legge.
- 2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è ridotta di 1.200 unità.
- 3. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non è computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
- 4. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella *B* allegata alla presente legge:
- a) i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacità didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;
- b) possono essere ammessi a rafferma, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;

- c) con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitàre nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:
- 1) il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilità di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;
- 2) a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialità acquisita, e semprechè risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattenimento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986;
- d) possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella B/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

## Art. 3.

- 1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue:
  - a) ufficiali di complemento:
- 1) in servizio di leva, in numero di 200:
- 2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;
- b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui

## x legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

ripartizione organica è fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

### Art. 4.

- 1. Il personale di cui all'articolo 3 non è computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che è ridotta come segue:
  - a) ufficiali di complemento:
    - 1) in servizio di leva, n. 128;
    - 2) in ferma biennale, n. 37;
- b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2.275.

#### Art. 5.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1º gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1º gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle *C*, *D*, *E* ed *F* allegate alla presente legge.

### Art. 6.

- 1. È istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare sottoruolo porti di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.
- 2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

#### Art. 7.

1. Con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le attuali norme in materia di stato giuridico e di avanzamento.

- 2. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
- 3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato, a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800 milioni e in lire 9.050 milioni - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115 milioni - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per corrispondenti importi l'accantonamento «Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto».
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A (prevista dall'articolo 1)

## XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (a)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche: esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
Capitano di vascello .	-	-	5 (c)	_	-
Capitano di fregata	scelta	- ·	29	1 o 2 (d)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di cor- vetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	- (e)	43	-	~
Tenente di vascello .	scelta	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o incarico equipollente	83	5 o 6 (f)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo anche se compiuti nel grado di guardiamarina	55		
Guardiamarina	anzianità	-	]		

<sup>(</sup>a) Il presente quadro sostituisce il quadro XII della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche.

- (b) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.
- (c) Il numero massimo di capitani di vascello previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dall'articolo 37 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aumentato di due unità riservate agli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
- (d) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; due promozioni nel terzo.
- (e) Permanenza nel grado per la promozione al grado superiore: quattro anni.
- (f) Ciclo di due anni: cinque promozioni nel primo anno e sei nel secondo.

## TABELLA B (prevista dall'articolo 2)

## RUOLO DEI SOTTUFFICIALI NOCCHIERI DI PORTO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA MARINA MILITARE

GRADO	Consistenza media al 30 aprile 1990	Organico al 31 dicembre 1994	Organico al 31 dicembre 2001	
Capo 1ª classe	250	)	4.100 (*)	
Capo 2 <sup>a</sup> classe	230	2 000 (4)		
Capo 3º classe	142	2.000 (*)		
2" Capo	578	}		
Totale	1.200	2.000	4.100	

(\*) La ripartizione nei vari gradi si sviluppa in conformità alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sull'avanzamento dei sottufficiali.

Nota. – Fino alla copertura dell'organico dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente il numero dei sergenti, sottocapi e comuni volontari, in rafferma e in ferma di leva prolungata, è computato in temporanea compensazione dei posti ancora vacanti nel predetto organico.

TABELLA C (prevista dall'articolo 5)

# PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1º GENNAIO									
GRADO	1991	1992	1993	1994	1995	1996				
Guardiamarina	3	3	3	9	9	9				
Sottotenente di vascello	-	3	6	9-		18				

## Tabella D

(prevista dall'articolo 5)

## PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COM-PLEMENTO IN FERMA BIENNALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1º GENNAIO									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996				
Guardiamarina	-	_	-	-	7	6				
Sottotenente di vascello	-	_	_	~	-	7				

### TABELLA E

(prevista dall'articolo 5)

## PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DI LEVA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

G R A D O	ORGANICI AL 1º GENNAIO							
GRADO	1991	1992	1993	1994	1995	1996		
Allievo	6	6	6	) 10	12	30		
Aspirante guardiamarina/guardiamarina	-	6	12	} 18	18	42		

## TABELLA F

(prevista dall'articolo 5)

## PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1º GENNAIO										
010.2	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sottufficiale nocchiere di porto	100	200	300	800	1.500	1.940	2.280	2.620	2.800	2.860	2.900

TABELLA G (prevista dall'articolo 6)

## RUOLO DEGLI UFFICIALI SPECIALISTI DI PORTO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minime di grado richieste al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per la inclusione nelle stesse
1	. 2	3	4	5	6
Capitano di corvetta	-	~	2	-	-
Tenente di vascello  Sottotenente di va-	scelta	~	32	3 ogni 8 anni (a)	. 8
scello	scelta	-	24	3 o 4 (b)	5

- (a) Ciclo di 8 anni: una promozione nel secondo, quarto e settimo anno; nessuna promozione nel primo, terzo, quinto, sesto e ottavo anno.
- (b) Ciclo di 5 anni: quattro promozioni nel primo, terzo e quinto anno; tre promozioni nel secondo e quarto anno.